

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto e opera;
cosa cambia e cosa si conferma nei rapporti tra committente e
appaltatore**

A. D'Errico; F. Sever

- 1 -

»*integra*

Argomenti di riflessione proposti:

- Articolo 26, Titolo I: campo d'applicazione

- Cooperazione tra committente e appaltatore

- D.U.V.R.I.: contenuti e tempistiche

- Costi della sicurezza: costi interferenziali

- Idoneità tecnico-professionali

- 2 -

»*integra*

Articolo 26, Titolo I: campo d'applicazione

Articolo n. 26, Titolo I, D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81:

“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”

DEFINIZIONI:

Contratto d'appalto:

Art. 1655, Cod. Civile: Nozione

“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati.”

-3-

»**integra**

Articolo 26, Titolo I: campo d'applicazione

Articolo n. 26, Titolo I, D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81:

“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”

DEFINIZIONI:

Contratto d'opera:

Art. 2222, Codice Civile: Nozione

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, [...]”

-4-

»**integra**

Articolo 26, Titolo I: campo d'applicazione

Articolo n. 26, Titolo I, D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81:

“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”

DEFINIZIONI:

Contratto di somministrazione:

Art. 1559, Codice Civile: Nozione

“Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.”

-5 -

»**integra**

Cooperazione tra committente e appaltatore

Secondo il comma 2 dell'art.26:

i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

SANZIONE CONNESSA:

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 55, co. 5, lett. d)

-6 -

»**integra**

Cooperazione tra committente e appaltatore

Obblighi specifici:

Il Datore di Lavoro Committente:

fornisce alle ditte appaltatrici dettagliate informazioni relative a:

I rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e

le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Ad esempio attraverso quali documenti:

Piano Emergenza

Informativa su rischi specifici dei luoghi di lavoro nei quali si svolgerà l'appalto

DUVRI

Cooperazione tra committente e appaltatore

Obblighi specifici:

Il Datore di Lavoro Appaltatore:

Coopera con il Committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

Si coordina con il Committente per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

Fornisce al suo personale una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (sanzione: 100-500€/lavoratore)

Ad esempio attraverso quali documenti:

Piano di Sicurezza

Informativa su rischi specifici del lavoro che si svolgerà nell'appalto

Integra

D.U.V.R.I.: contenuti e tempistiche

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

—————→ **D.U.V.R.I.** (comma 3)

SANZIONE CONNESSA:

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 55, co. 5, lett. d)

-9-

»integra

D.U.V.R.I.: contenuti e tempistiche

Serve a:

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Contiene:

tutte le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Non Contiene:

i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Chi lo redige:

Il Datore di Lavoro Committente

SANZIONE CONNESSA:

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 55, co. 5, lett. d)

»integra

D.U.V.R.I.: contenuti e tempistiche

Non si redige:

In caso di:

- servizi di natura intellettuale,
- mere forniture di materiali o attrezzature
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, (sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI).

Tempistica:

Contestualmente alla firma del contratto d'appalto (dev'essere allegato)

Aggiornamento:

Va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

IL D.U.V.R.I. E' UN DOCUMENTO DINAMICO

Costi della sicurezza: costi interferenziali

COSTI INTERFERENZIALI

Secondo il comma 5 dell'art.26:

devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Tali costi non sono soggetti a ribasso.

IN CASO DI INADEMPIENZA:

pena di nullità del contratto ai sensi dell'articolo n. 1418 del Codice civile

»**integra**

Costi della sicurezza: costi interferenziali

Chi deve stimare i costi interferenziali?

La norma NON definisce chiaramente chi deve definirli.

...considerato però che...

Tali costi sono quelli per gli apprestamenti atti a eliminare, o ridurre, le interferenze



Tali costi derivano dal D.U.V.R.I.

Per analogia

Li stima il Committente

Possono variare in corso d'opera sulla base di nuove sopraggiunte interferenze

»integra

Costi della sicurezza: costi interferenziali

Alcuni esempi di costi interferenziali

(Determinazione n°3 del 5 marzo 2008)

- a) *gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);*
- b) *le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;*
- c) *gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);*
- d) *i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);*
- e) *le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;*
- f) *gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- g) *le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

»integra

Idoneità tecnico-professionale

Secondo il comma 1, lettera a) dell'art.26:

Il Committente verifica le Idoneità Tecnico-Professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

Secondo le modalità descritte nell'art. 6, comma 8, lettera g), il quale rimanda all'art. 27, il quale a sua volta rimanda ad un sistema di qualificazione non ancora uscito (eccetto che per le imprese edili, art. 27, comma 1-bis)



In attesa di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (di cui all'art. 27) è necessario che l'appaltatore fornisca:

- 1) Copia dell'iscrizione Camera del Commercio Industria e Artigianato (CCIA)**
- 2) Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale**

SANZIONE CONNESSA:

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro (Art. 55, co. 5, lett. d)

Idoneità tecnico-professionale

Per esimersi dalla responsabilità in solido, prevista dall'art. 26, comma 4, per quanto riguarda la regolarità contributiva e assicurativa degli appaltatori

E' prassi ormai consolidata richiedere:

- il D.U.R.C.***
- elenco dei lavoratori***
- la polizza RCTIRCO***

Idoneità tecnico-professionali

In un'ottica di massima tutela, e per prassi ormai acquisita
Per analogia con quanto succede per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV)



Si fa riferimento all'allegato XVII
(Idoneità tecnico professionale)

- 17 -

»**integra**

CORDIALI SALUTI

»**integra**

management professionals & outsourcing

Viale Campania, 25 - Milano

Via Marsciano, 6 - Torre Matigge-Trevi (PG)

C.F. e P. IVA 02410940544

- 18 -

»**integra**